PARERE

PER LA VERITÀ

PARERE PER LA VERITÀ

DEL

PROFESSORE FRANCESCO CARRARA

A FAVORE

DEGLI IMPIEGATI NELLE FERROVIE ROMANE

LUCCA

TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI

1871

L'art. 100 delle tariffe generali delle Ferrovie Romane che nell'anno 1863 fu approvato da quella Società perchè dovesse venire in attivazione il 16 luglio 1863; e che ebbe sanzione dal Governo mediante rescritto del giorno 26 aprile 1863 dispose negli appresso termini — ivi — *Qualunque bolletta di spedizione sia a pagamento sia gratuita è soggetta ad una tassa fissa di 15 centesimi, che andrà a benefizio della Cassa di pensioni instituita a favore degl' impiegati della Società.*

Sta in fatto che questa nuova disposizione fu a partire dal 16 luglio 1863 completamente eseguita tanto nella prima quanto nella seconda sua parte.

Fu eseguita nella prima parte perchè la sopratassa ordinata dall' art. 100 venne costantemente richiesta e percetta dal pubblico sulle mentovate bollette e così fu realmente ed effettivamente incassato dalla Società delle Romane anche quel provento.

Fu eseguita nella seconda parte relativa alla Cassa speciale instituita per far fronte alle pensioni degli impiegati inquantochè risulta che in tutti i resoconti annuali della Società delle Romane nell'adunanza generale degli azionisti, il Consiglio amministrativo ha enunciato nei suoi bilanci la esistenza del capitale fluttuante costituito dai proventi delle bollette in ordine all'art. (100) della tariffa, e tenuto in riserva per far fronte alle pensioni degl'impiegati.

Avvenuto dopo diversi passaggi che alla Società delle Romane sia succeduta la Società dell'alta Italia sono a notarsi i due susseguenti fatti.

1.° Che non consta per modo alcuno essersi dalla Società delle Romane dato conto alla Società dell'alta Italia del capitale cumulativo resultato dalla anzidetta sopratassa.

2.° Che la Società dell'alta Italia usando di quella libertà che a lei era lasciata non volle riconoscere diritti alcuni nei vecchi impiegati della Società delle Romane, ed anzi con le sue nuove disposizioni ha fatto a quei vecchi impiegati una situazione precaria ed assai deteriore.

In questa situazione i vecchi impiegati delle Società Romane mi dimandano se in forza del surriferito art. 100 spettino a loro diritti giudicialmente esperibili contro la Società delle Romane.

A questa interrogazione io credo in senso di verità e di giustizia dover rispondere affermativamente.

Sotto il punto di vista *morale* la mia risposta non è disputabile. La Società delle Romane per esimersi dal dar conto di quell' incasso agli impiegati a favore dei quali era stata instituita quella tassa, bisognerebbe che col più audace cinismo dicesse di avere ingannato il pubblico ed i suoi impiegati ad un tempo; e per tal guisa si facesse un arme del proprio dolo. Avrebbe ingannato il pubblico dando a credere che quella sopratassa non s'imponeva per una sordida speculazione, ma per la doppia considerazione di soddisfare da un lato ad un dovere verso gl'impiegati; e di recare dall'altro lato un correspettivo di utilità al pubblico stesso, il quale era bene a prevedersi che sarebbe stato servito con zelo e fedeltà maggiore, e con maggiore attività dagli impiegati quando questi avessero per tal guisa veduto assicurato il proprio avvenire ed accresciuto così l' affetto verso l' ufficio loro. Avrebbe ingannato e barbaramente tradito i propri impiegati allettandoli mercè la promessa di una pensione in caso di malattia e di vecchiezza a perseverare nello intrapreso servizio con stipendii per verità non molto larghi, e tralasciare altri modi ed occasioni di volgere le loro forze giovanili ad altri impieghi, ad altre industrie, e ad altre speculazioni, le quali mercè più vistosi profitti avrebbero dato loro i mezzi di fare degli avanzi abili a tener fronte ai bisogni della vecchiaja, ed alle possibili inabilitazioni morbose.

Tutto questo è così chiaro che io stimo nessuno potere intraprendere la giustificazione di una negativa in faccia al tribunale della morale.

Ma poichè qualche volta (rarissimamente però) avviene che le sottigliezze giuridiche si prestino nella loro elasticità a sostenere anche quello che la morale altamente riprova, io debbo farmi carico delle obiezioni che nel punto di vista *legale* potrebbero venir fatte contro le dimande degl' impiegati.

I.

Potrà egli dirsi sul serio che la Cassa delle pensioni accennata dall' art. 100 non fu che un *progetto* il quale mai non ebbe una vita reale?

Io non credo solida questa prima obiezione (quando mai si facesse) e di ciò mi persuadono le ragioni seguenti.

a) In primo luogo devesi ricordare che una Cassa di pensioni era già completamente costituita finò dai tempi delle prime Ferrovie Lucchesi, dappoichè sia indubitato che gl' impiegati di quelle Ferrovie subirono per parecchi mesi il rilascio mensile del 3 per % a titolo di fondo morto per le pensioni: e sebbene questo rilascio cessasse ad occasione del passaggio alle Livornesi, pure è un fatto che le somme ritenute mai furono restituite. Dunque non potendo supporsi che tali somme fossero indebitamente disperse (per non dir peggio) bisogna ritenere che una Cassa pensioni esisteva già fino da quella epoca.

b) In secondo luogo non si possono chiuder gli occhi sulla *lettera* dell' art. 100 nel quale leggesi la significantissima frase — ivi — *Andrà a benefizio della Cassa di pensioni* INSTITUITA *a favore degli impiegati della Società.*

L'art. 100 non dice già Cassa da ISTITUIRSI ma Cassa ISTITUITA. Dunque che la Cassa pensioni fosse un fatto compiuto, una realtà *già esistente,* lo affermò positivamente la stessa amministrazione. Negando oggi che quella Cassa fosse *istituita* impugnerebbe il proprio detto, smentirebbe le proprie affermazioni, e rinnegherebbe quanto essa medesima ha solennemente confessato, e dichiarato: e ciò non è concesso ad alcuno nè dalla morale, nè dalla legge.

c) In terzo luogo il fatto accennato di sopra che nei bilanci annuali il Consiglio amministrativo abbia sempre indicato alla esistenza di un capitale fluttuante rende una volta di più inammissibile la impugnativa della esistenza di quella Cassa, la quale inesistenza non sarebbe conciliabile con la probità ed onestà d'altronde conosciutissima di quelli amministratori. Queste sono cose alle quali basta accennare perchè tosto se ne dilegui questa prima supposta obiezione.

II.

Tenuto come indubitato lo incasso e la separazione amministrativa del capitale destinato alle pensioni non può farsi una obiezione legale per la mancanza di designazione della *materialità di una Cassa.* Questo obietto sarebbe frivolo ed antigiuridico. Gl'impiegati non si vantano creditori di *specie,* e perciò non hanno bisogno di porre a fondamento delle proprie dimande la dimostrazione di

una *specie* determinata da rivendicare dalle mani dei terzi.

Parmi dunque che anche questo obietto (fatto ad esuberanza) non abbia consistenza giuridica.

III.

Si potrà forse dire che debba procedersi con distinzione fra gl' impiegati venuti ad officio dopo il 1863, e quelli che già precedentemente esistevano?

Si potrà concedere che quelli i quali hanno accettato l'ufficio dopo il 1863 abbiano quesito un diritto per quella specie di quasi contratto, o di tacita convenzione che emerge dallo assumere un mandato qualunque a condizioni già prestabilite; e negare diritti uguali agli impiegati precedenti, i quali avevano già fermato il contratto della locazione delle opere loro senza la convenzione della pensione?

Questo obietto può avere un' apparenza seducente, ma non ha neppure esso valore giuridico.

È infatti a ricordarsi il noto principio di antico e moderno diritto pel quale il contratto di locazione di opere non si considera come un contratto *unico;* nè come una convenzione fatta *per modum unius,* ma bensì come un aggregato di altrettanti contratti che successivamente nascono e si riproducono col rivolgersi di ogni periodo e di ogni prestazione. Cosicchè gli impiegati anteriori che erano pur sempre liberi padroni di non rinnuovare la locazione dell' attività loro a favore della Società al sorgere di

ogni nuovo mese, e di ogni nuovo anno, se consentirono al rinnovamento è da credersi che ciò facessero in vista del correspettivo promesso dall'art. 100. Laonde i nuovi patti giovano a loro come giovano a tutti i novelli impiegati.

IV.

Vorrà forse evocarsi la vecchia regola *ne alteri per alterum?* Tutti sappiamo che nessuno può efficacemente stipulare a favore del terzo assente senza uno speciale mandato. Sofisticando su questa regola potrà dire taluno che gl' impiegati delle Società Romane non hanno potuto acquisire alcun diritto, od alcuna azione *esperibile* per un contratto passato fra la Società ed i frequentatori della Ferrovia. Voi siete *terzi* (si vorrà dire) che non interveniste al contratto. La convenzione del 1863 passò fra la Società ed i frequentatori della Ferrovia. Quella disse, voi mi darete questo di più: i frequentatori risposero col fatto accettando la condizione e pagando il di più. Voi Signori impiegati non interveniste personalmente in ciò. Lo enunciato di una *causa* di contrattare non lega lo enunciante a mantenere l'osservanza di quella causa quando questa all'altra parte non interessa. Se io stipulo che mi si dia cento allegando il pretesto che voglio donarli a Tizio; e i cento mi sono effettivamente promessi, ed anco pagati, Tizio non ha quesito un'azione sopra di me per avere quei cento; nè il promittente può farsi una eccezione onde non

pagare i cento per avere conosciuto che la mia intenzione verace non era quella di dare a Tizio quei cento. Voi Signori impiegati siete nella precisa situazione di quel Tizio: voi non avete azione esperibile.

Ecco l'obietto più serio che nel modo mio di vedere possa farsi contro i desiderii dei nostri impiegati; nè io me ne sono dissimulato la gravità. Ciò non ostante ho emesso opinione favorevole agl'impiegati; e persisto in questa opinione perchè anche quest'ultima (e dovrei dire principale) difficoltà si dilegua nell'animo mio per le seguenti considerazioni.

In primo luogo la regola *ne alteri pro altero* procede come regola di stretto e rigoroso diritto nelle convenzioni *stricti juris* e non nei contratti di buona fede, qual è certamente la locazione di opere.

In secondo luogo quella regola incontra la notissima limitazione *nisi sibi intersit*. Ora è evidente che l'amministrazione aveva un *interesse proprio* nello imporre ai frequentatori della Ferrovia il pagamento di quella sopratassa quantunque lo immediato benefizio pecuniario non dovesse tornare a sua diretta locupletazione, ma invece arricchirsene soltanto i terzi; cioè gl'impiegati. E questo interesse è manifesto sotto parecchi aspetti. Vi aveva un interesse proprio per liberarsi dalle molestie facilmente prevedibili degli impiegati invalidi, ai quali sarebbe stata durezza negare un sussidio dopo lunghi servizi quantunque tale sussidio non fosse legal-

mente esigibile. Vi aveva un interesse perchè in tal guisa senza nessuna diminuzione dei propri introiti, e senza nessun suo sacrifizio pecuniario l'amministrazione elevava la importanza dei propri impieghi, si dava la espettativa di una concorrenza di più numerosi e migliori impiegati; e stabiliva a proprio favore una concorrenza prevalente con gl'impieghi di altre amministrazioni le quali allettavano a sè le capacità con la speranza di una pensione. Vi aveva finalmente un interesse immediato nell'acquistata certezza della perseveranza degl'impiegati nel suo servizio, e del rinfocamento del loro zelo e fedeltà. Anche guardando quella transazione con le strette regole della stipulazione l'obietto che mi sono proposto non approderebbe a buon porto.

Ma in terzo ed ultimo luogo tronca ogni dubbio la osservazione che la teorica della stipulazione sarebbe qui affatto fuori di luogo. Gl'impiegati non intendono già di esercitare un'azione contro i terzi per diritti che pretendano a loro acquisiti dalla pazione altrui. Dei terzi promittenti essi non curano nè cercano. Essi volgono le azioni loro contro l'amministrazione, e tra queste azioni quella che più recisamente soccorre (secondo il mio corto vedere) ai bisogni loro è la *directa negotiorum gestorum*, la quale così ci viene descritta dai nostri elementari maestri. Boehmero *Introductio in jus digestorum lib. 3, tit. 5, §. 7. Actio directa negotiorum gestorum datur ex obligatione principali gestoris domino adversus gestorem ad rationes administrationis reddendas, et ad restituendum quod*

ad eum pervenit, vel pervenire potuit, etiam cum usuris cum sit judicium bonae fidei.

Non è dunque penuria d'azione nei nostri impiegati. Lascio da parte la *actio in factum* che sorgerebbe dalla indebita locupletazione della amministrazione, la quale ove si ascoltasse nella supposta sua renuenza verrebbe a godere un ingiusto lucro. Lascio ogni altra azione sussidiaria che pure potrebbe adattarsi al caso. Andando per la via più retta e più semplice io veggo nei termini del caso nostro una *gestione di negozi* e niente più che una *gestione di negozi.* Sono gli amministratori (patroni e naturali protettori degl' impiegati) che per fare lo interesse dei loro subalterni dicono al terzo voi mi darete questo tanto che io terrò in deposito per distribuirlo fra i miei impiegati secondo il merito loro. Quel tanto si è effettivamente sborsato da una parte, e incassato dall' altra; il prodotto deve dunque essere distribuito fra gl'impiegati secondo i meriti di ciascuno di loro. Voi non avete ragione di ritenerlo a vostro profitto perchè a voi fu dato all' unico fine che lo rendeste a noi. Noi invece abbiamo tutta ragione di chiederlo.

Nè mi si venga sofisticando che l' azione *de negotiis gestis* non sorge dove il gestore ha un *interesse proprio*. Questa regola è vera, ma perchè si applichi la medesima non basta che lo interesse del gestore sia semplicemente *morale*, o sia semplicemente indiretto; bisogna che sia un interesse il quale abbia per suo subietto l' oggetto medesimo della contrattazione, ed i diritti particolari del

gestore. Ma qui la Società delle Romane solennemente dichiarò, che nulla intendeva di acquistare in proprio sulla sovratassa di quelle bollette; solennemente dichiarò che di tutto il ricavato non intendeva spendere un centesimo in suo particolare profitto, ma tutto serbare a fondo morto per distribuirlo agli impiegati dei quali faceva gli affari.

A mio credere è dunque superfluo ricorrere all'azione *ex lege,* la quale pure sarebbe indubitatamente esperibile perchè la nuova tariffa del 1863 *habet vim legis* una volta e quando fu sanzionata per decreto governativo. È superfluo (io ripeto) ricorrere a questa o ad altre teoriche che altri con più sottile ingegno potrebbe venire adattando ai bisogni dei nostri impiegati; ogni più astrusa discussione è superflua quando la sola azione *de negotiis gestis* basta a repellere le incivili pretese di chi si facesse a sostenere che gl' impiegati delle Ferrovie Romane *non hanno azione* per costringere la Società delle Romane a dar conto di quanto ha incassato per esclusivo interesse degl' impiegati, ed a nome loro.

Ma io voglio credere che sia superfluo tutto questo mio lavoro giacchè io non posso pensare che gli amministratori delle Ferrovie Romane (tutte probe ed illibate persone) vogliano seriamente contestare sugli obblighi che loro corrono, e impegnarsi in una lite, la quale sarebbe inqualificabile moralmente ed insostenibile giuridicamente.

Ed in questo mio pensiero mi confortano i precedenti dei quali io vengo assicurato, vale a dire

che l'amministrazione delle Romane abbia già lealmente transatto con alcuni dei suoi impiegati.

Io credo pertanto che se le strettezze finanziarie hanno posto quei Signori nella dura necessità di mendicare dilazioni e pretesti finchè le richieste erano stragiudiciali dovranno arrendersi alla giustizia delle dimande quando veggano imminenti le molestie giudiciarie.

Tale è la mia opinione senza spirito di parte, non sapendo in verità indovinare altri ostacoli ed altre obiezioni.

Salvo ec.

Bagni di Lucca, 29 luglio 1871.

Prof. Francesco Carrara

LUCCA
TIPOGRAFIA DI B. CANOVETTI
1871